

Sentenza del 25 febbraio 2022 – Giudice designato: dott. Lorenzo Lentini

In materia di rapporti di *leasing*, sulla scorta dei principi generali applicabili alle fattispecie di responsabilità contrattuale, in capo al creditore incombe l'onere di allegare il titolo e l'inadempimento, mentre sul debitore grava l'onere di provare il corretto adempimento, ovverosia il fatto estintivo dell'obbligazione. Pertanto, il predetto onere non può ritenersi assolto mediante un mero rinvio alla perizia di parte, non essendo il giudice tenuto a ricercare all'interno della documentazione versata in atti quegli elementi in fatto che spetta unicamente alla parte interessata introdurre in giudizio, ritualmente e tempestivamente, all'interno dell'atto difensivo (conf. Trib. Brescia, ord. 10.2.2020), né invero a effettuare autonomamente una "ricongiunzione" dei pagamenti, cumulativamente versati in atti, con i debiti risultanti dall'estratto conto avversario.

Nel caso in cui il contratto di *leasing* ponga a carico dell'utilizzatore gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile – utilizzatore che viene espressamente costituito custode del bene – egli deve sopportare eventuali esborsi conseguenza di atti vandalici di terzi.

La normativa speciale prevista dalla L. 124/2017 subordina l'accredito al cliente del valore di realizzo del bene alla previa restituzione e al successivo collocamento sul mercato. Invero, il bene può essere immesso sul mercato soltanto dopo la restituzione e il corrispettivo ricavato dalla vendita va imputato a deconto del credito della concedente nel momento in cui la stessa faccia valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno (conf. Trib. Brescia, 3 gennaio 2022).

Resta, tuttavia, impregiudicata la facoltà per l'utilizzatrice, nell'ipotesi in cui il valore residuo dell'immobile superi l'importo spettante alla concedente in forza della clausola penale, di agire in un autonomo giudizio ai fini della restituzione della differenza (conf. Trib. Brescia, 9.7.2021).

Nel caso di scostamento tra tasso indicato in contratto e tasso *leasing* effettivo, l'art. 117 d.lgs. n. 385/983 si applica nel caso di assoluta mancanza o indeterminatezza del tasso di interesse, non già nelle ipotesi di erronea indicazione del tasso, laddove l'unico rimedio esperibile dal cliente è di tipo risarcitorio (conf. Trib. Brescia, 18.1.2021). Peraltro, in materia di *leasing* l'oggetto del contratto è desumibile dall'indicazione del numero e dell'importo unitario dei canoni, della durata del rapporto, dell'importo delle spese, del tasso di interesse di mora e del prezzo di riscatto dell'immobile. Nell'ipotesi in cui non sia specificamente contestato che gli addebiti effettuati dalla concedente nel corso del rapporto siano stati coerenti con le summenzionate previsioni contrattuali, non può configurarsi alcuna fattispecie di indebito. Infatti, anche a voler per assurdo ipotizzare la veridicità del "T.E.G." o *rectius* "T.A.N." – tipologia di tasso invero sconosciuta alla normativa in tema di *leasing*, che prevede l'indicazione del solo tasso che per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti – l'unico rimedio esperibile sarebbe di tipo risarcitorio, trattandosi di voce esposta a fini di trasparenza, con la conseguenza che la pretesa di ricalcolo del piano di ammortamento sulla base di tale tasso alternativo non troverebbe fondamento alcuno (conf. Trib. Brescia, 31 gennaio 2022).

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione

promosso da una s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca a titolo di canoni scaduti e interessi di mora derivanti dal contratto di leasing immobiliare, risolto dalla concedente, giusta clausola risolutiva espressa.

In particolare, l'opponente eccepiva: i) il deposito del ricorso monitorio in periodo feriale; ii) la non conformità agli originali telematici del ricorso e del decreto ingiuntivo oggetto di notifica; iii) la mancata allegazione della procura al ricorso monitorio; iv) il mancato svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria; v) l'imputabilità del mancato pagamento dei canoni fatti valere da controparte agli atti vandalici che avevano reso l'immobile inutilizzabile per diversi anni, costringendo l'utilizzatrice a sopportare i costi di ripristino; vi) il rifiuto da parte della concedente, contrario a buona fede, di rinegoziare i termini contrattuali; vii) la mancata cooperazione da parte della concedente ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo assicurativo; viii) la natura traslativa del contratto di leasing, con conseguente applicabilità dell'art. 1526 c.c.; ix) l'insussistenza del credito, tenuto conto del diritto dell'utilizzatrice di vedersi riconosciuto il valore di realizzo dell'immobile; x) la nullità della clausola che disciplina la corresponsione di interessi, stante la pattuizione di interessi di mora usurari.

Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. l'opponente formulava ulteriori motivi di opposizione, sulla scorta delle risultanze di una perizia di parte, ovverosia: a) l'applicazione di un tasso superiore al tasso indicato contrattualmente, il che all'evidenza comporta la necessità di rideterminare il debito per rate scadute azionato in sede monitoria; b) l'indeterminatezza contrattuale della previsione dei tassi e delle altre condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 117 TUB, con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento al saggio d'interesse sostitutivo; c) l'incertezza sulla data di stipula del

contratto, rilevante ai fini della determinazione del tasso soglia; d) il superamento del tasso soglia; e) l'incertezza del credito azionato in via monitoria, che non tiene conto di pagamenti parziali effettuati dall'opponente.

[Sent. 25.2.2022Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 23 febbraio 2022 – Presidente: dott. Donato Pianta – Giudice relatore: dott.ssa Annamaria Laneri

L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento; in altri termini, il TAEG racchiude, contemporaneamente, il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica, con la conseguenza che avendo l'ISC/TAEG lo scopo di consentire al cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre rilevabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra

nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (conf. Cass. n. 39169/2021).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una banca contro la sentenza di primo grado che rideterminava il piano di ammortamento del contratto di mutuo quantificando l'importo che gli attori avevano pagato in eccesso a titolo di interessi sul predetto mutuo.

In particolare l'appellante riteneva prive di pregio le contestazioni, mosse dai mutuatari nei confronti degli istituti di credito, volte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola determinativa dell'ISC a seguito della sua inesatta indicazione nei contratti di mutuo e di difformità tra ISC pattuito e TEG applicato e chiedeva, quindi, la revoca della condanna a versare l'importo risultante dal ricalcolo del piano di ammortamento effettuato previa applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, settimo comma.

Posto che l'ISC/TAEG ha funzione meramente informativa finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale ed effettivo del finanziamento prima di accedervi, e non è, invece, un requisito di validità del contratto, la difformità tra ISC indicato in contratto ed ISC effettivamente applicato, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, secondo la Corte d'Appello non determinava la nullità parziale del contratto e non portava all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, TUB, laddove, i tassi e gli altri oneri economici erano stati dettagliatamente pattuiti per iscritto in altre specifiche clausole, permettendo alla parte mutuataria di individuare comunque l'impegno economico effettivo derivante dall'operazione di finanziamento, attraverso la sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicati in contratto.

Ordinanza del 21 febbraio 2022 – Giudice designato: dott. Lorenzo Lentini

La nullità determinata dalla genericità e dalla indeterminatezza della *causa petendi* o del *petitum* ex art. 164, quarto comma, c.p.c. travolge l'intero atto, seppur vi siano delle porzioni della domanda non affette da tale vizio (conf. Trib. Milano, 2.5.2017). Tuttavia, il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, terzo comma, c.p.c., comporta la contemporanea e automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte (conf. Cass. n. 32207/2021).

Sulla base di tali principi, nella vicenda in questione, rilevata la persistente incertezza in ordine al petitum e alla causa petendi delle domande svolte – favorita anche dalla veste formale dell'atto di citazione, che non risultava strutturato in paragrafi distinti a seconda della domanda svolta – il Giudice dichiarava estinto il giudizio, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Sentenza del 21 febbraio 2022, n. 415 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

L'amministratore di una società di capitali, con l'accettazione della carica, acquisisce, di regola, il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto è, nelle società per azioni, espressamente sancito dagli artt. 2389 e 2364, n. 3), c.c., mentre per quanto concerne le società a responsabilità limitata, nonostante l'assenza di analoghe disposizioni espresse, esso viene pacificamente ricavato dall'applicazione analogica degli artt. 1709 e 2389 c.c.

Secondo i principi del sistema vigente, quello di amministratore di società è un contratto che la legge presume oneroso (cfr. la disposizione dell'art. 1709 c.c., dettata con riferimento allo schema generale dell'agire gestorio e senz'altro applicabile anche alla materia societaria, come pure posta a presupposto delle previsioni

dell'art. 2389 c.c., specificamente scritte per il tipo società per azioni).

Non v'è, dunque, ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso sia subordinato ad una richiesta che l'amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico.

In tema di determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora difetti una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti od ometta di stabilire il compenso spettante all'amministratore, ovvero lo determini in misura inadeguata, quest'ultimo è legittimato a richiederne al giudice la determinazione, eventualmente in via equitativa, purché allegghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte.

Deve ritenersi legittima la previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore, trattandosi di un diritto disponibile, giacché al rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra la società e l'amministratore non si applica né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.

Una società a responsabilità limitata era stata convenuta in giudizio da un consigliere del consiglio di amministrazione al fine di ottenere, da un lato, il pagamento dei compensi medio tempore maturati per l'intera durata dell'incarico di amministratore svolto in favore della società; dall'altro lato, il risarcimento dei danni patrimoniali e non

patrimoniali subiti per
effetto della revoca dalla carica di amministratore, che era
stata deliberata
dalla società in mancanza di giusta causa e senza preavviso.

Nel caso di specie, lo statuto sociale prevedeva come
meramente "eventuale" la remunerazione dell'organo gestorio e,
più
precisamente, ne subordinava espressamente l'attribuzione del
compenso alla
determinazione dei soci compiuta all'atto della nomina.

Il Tribunale si è pronunciato nel senso di ammettere la
natura gratuita dell'incarico, valorizzando la determinazione
delle parti,
peraltro in linea con quanto chiaramente desumibile dallo
statuto sociale. I
giudici di secondo grado, inoltre, avevano rilevato la
sussistenza di alcuni
elementi che impedivano di riconoscere, in concreto, la natura
onerosa
dell'attività prestata dall'amministratore in favore della
società, e
segnatamente: (a) il tenore della disposizione statutaria; (b)
la mancata
determinazione del compenso all'atto di nomina e (c)
l'accettazione senza
riserva dell'incarico da parte dell'attore

[Sent. 21.02.2022 n. 415Download](#)
(Massime a cura di Eugenio Sabino)

Sentenza del 10 febbraio 2022

– Giudice designato: dott. Lorenzo Lentini

A seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (conf. Cass. n. 575/2001).

Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (conf. Cass. n. 25170/2016).

In materia di finanziamenti, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: (i) uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, e (ii) uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (conf. Cass. 5.3.2019). Peraltro, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi,

ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica; soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi si può ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (conf. Cass. n. 12567/2004).

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca a titolo di debito residuo derivante dalle rate insolute del contratto di prestito concluso tra le parti. In particolare, l'opponente eccepiva: i) la nullità del mutuo per difetto di causa concreta, trattandosi di prestito concesso per ripianare il saldo debitore, in tesi inesistente, del conto corrente intrattenuto dalla s.r.l. (di cui l'opponente era socia con una partecipazione pari al 30% del capitale) con la medesima banca, rapporto collegato sul piano negoziale al prestito e caratterizzato da vari vizi, o oggetto del procedimento pendente presso il Tribunale; ii) la nullità del mutuo in quanto fittizio, non essendosi verificata alcuna traditio di denaro, transitato direttamente nelle casse della s.r.l. ai fini dell'estinzione del debito nei confronti della banca, in virtù del collegamento negoziale anzidetto; iii) l'indeterminatezza della clausola di indicizzazione del tasso, poiché non specifica se detta indicizzazione coinvolga la sola quota interessi oppure anche la quota capitale; iv) la concessione abusiva del credito da parte della banca.

[Sent. 10.2.2022Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 1 febbraio 2022, n. 196 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

L'azione ex art. 146 l. fall.

è proposta dal curatore fallimentare avverso gli amministratori della società

fallita, al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale

nell'interesse dei soci e dei creditori sociali, nei confronti dei quali la

clausola compromissoria non può operare, trattandosi di soggetti terzi rispetto

alla società (conf. Cass. n. 19398/2014, Cass. n. 28533/2018 e Cass. n.

15830/2021). È, quindi, esclusa la competenza degli arbitri in relazione

all'azione di responsabilità degli amministratori ex art. 146 l. fall.,

in ragione del contenuto unitario e inscindibile di tale azione, nella quale

confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione

attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. sia quella di cui all'art.

2394 c.c. Un'ipotetica separazione delle cause rispetto al fallimento attore,

l'una afferente all'esercizio dell'azione sociale (di

competenza degli arbitri)
e l'altra all'azione dei creditori sociali (di competenza del giudice ordinario), significherebbe contraddire la connotazione unitaria e inscindibile dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore e vanificarne lo scopo (conf. Cass. n. 15830/2020).

La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, disciplinata dagli artt. 14-ter e ss. della l. n. 3/2012, prevede un procedimento di accertamento del passivo strutturato in fasi (avviso ai creditori, invio della domanda di partecipazione, predisposizione del progetto di stato passivo e sua approvazione con intervento del giudice delegato in presenza di osservazioni non superabili, eventuale reclamo al collegio avverso il provvedimento del giudice delegato). L'art. 14-octies della l. n. 3/2012, a differenza di quanto sancito dall'art. 52 l. fall., non detta un principio di esclusività dell'accertamento dei crediti nell'ambito della procedura da sovraindebitamento. Il contrasto relativo all'esistenza/permanenza o meno del potere di cognizione in capo al giudice ordinario a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, dev'essere risolto mantenendo la distinzione tra l'accertamento del credito, che in mancanza di una esplicita disposizione di legge non può essere sottratto alla cognizione del giudice ordinario, e la sua soddisfazione in sede concorsuale, per la

quale la partecipazione al procedimento di formazione del passivo (disciplinata dagli artt. 14-ter e ss. della l. n. 3/2012) costituisce passaggio obbligato. Pertanto, a seguito della dichiarazione di apertura della procedura liquidazione, in tanto il creditore potrà concorrere alla distribuzione del ricavato della liquidazione, in quanto egli abbia presentato domanda di partecipazione ex art. 14-septies l. n. 3/2012 e abbia ottenuto l'ammissione del proprio credito al passivo formato ai sensi del successivo art. 14-octies; in mancanza, il credito potrà essere fatto valere solo alla chiusura della liquidazione e sull'eventuale residuo. Sebbene, dunque, il procedimento di verifica del passivo nella procedura da sovraindebitamento non sia per legge connotato da carattere di esclusività, esso costituisce l'unico mezzo per concorrere alla distribuzione del ricavato in pendenza di liquidazione.

In sede di azione ex art. 146, secondo comma, l. fall., il curatore fallimentare è legittimato a far valere la responsabilità degli amministratori della società fallita sia nell'ambito dell'azione sociale (in presenza dei relativi presupposti, vale a dire il danno prodotto al patrimonio sociale da un atto, colposo o doloso, commesso in violazione ai doveri imposti dalla legge o dall'atto

costitutivo), sia nell'ambito dell'azione dei creditori sociali (nella misura in cui il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente per l'integrale soddisfazione dei creditori della società in conseguenza di un atto, commesso con dolo o colpa, in violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità). Le due azioni, ancorché diverse per presupposti e regime giuridico, vengono ad assumere, nell'ipotesi di fallimento, carattere unitario e inscindibile, al fine di consentire l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale – unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali – per fatti imputabili agli amministratori (conf. Cass. n. 23452/2019; Cass. n. 19340/2016; Cass. n. 10378/2012).

L'azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; il decorso di tale termine rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio (conf. Cass. n. 24715/2015; Cass. n. 10378/2012; Cass. n. 6719/2008). L'azione dei

creditori sociali, anche
laddove promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art.
146 l. fall., è
soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento
dell'oggettiva
percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza
dell'attivo a
soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di
tale situazione),
che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia
patrimoniale
generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato
d'insolvenza ex art.
5 della l. fall., derivante, *in primis*, dall'impossibilità di
ottenere
ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova
gravante sul
curatore, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza
tra il *dies*
a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di
fallimento,
ricadendo sull'amministratore la prova della diversa data
anteriore di
insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale (conf. Trib.
Brescia, n. 3593/2017;
Cass. n. 24715/2015).

*I principi sono stati espressi in
ipotesi di azione di responsabilità ex art.
146 l. fall., promossa dal curatore fallimentare nei confronti
dei soci
(amministratori) per il compimento di atti di mala gestio. Il
Tribunale riteneva procedibile l'azione ordinaria promossa dal
fallimento nei
confronti del socio, fermi i limiti della procedura da
esdebitamento, ragione
per la quale sono stati poi revocati i provvedimenti di*

sequestro chiesti dal
fallimento.

Il Tribunale

accertava la non operatività della
clausola compromissoria contenuta nello statuto della società,
in
ragione del contenuto unitario e inscindibile dell'azione di
responsabilità e dichiarava non prescritte sia l'azione
sociale di responsabilità sia l'azione dei creditori sociali,
posto che: a) i convenuti non avevano
fornito alcun elemento da cui ricavare l'insorgenza di una
situazione di
incapienza patrimoniale anteriore alla dichiarazione di
fallimento e
conoscibile ai terzi secondo l'ordinaria diligenza; b)
l'esistenza di
tale situazione non poteva essere desunta, a posteriori, dai
dati contenuti nel
rapporto riepilogativo semestrale redatto dal curatore,
trattandosi di
documento formatosi solo successivamente all'apertura della
procedura
concorsuale. A ciò si aggiunga che i bilanci annualmente
depositati dal
fallimento sarebbero stati redatti in violazione dei
fondamentali principi di
corretta e veritiera rappresentazione della situazione
patrimoniale ed
economica dell'impresa stabiliti dal codice civile, e ciò al
precipuo scopo di
occultare ai terzi la grave crisi aziendale culminata nel
deposito della
domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, l.
fall., prima,
e nel fallimento della società, poi, con la conseguente
impossibilità di far

decorrere la prescrizione dalla pubblicazione, in epoca anteriore al fallimento, dei suddetti bilanci di esercizio.

[Sent. 1.2.2022 n. 196Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)